



Università degli Studi di Ferrara


Relazione annuale

*Acquisto di beni e servizi secondo
il sistema delle convenzioni Consip e Intercent/ER*
(ai sensi dell'art. 26 comma 4 della legge n. 488/99 e ssmmii)

Anno 2014

Consiglio di Amministrazione 25 giugno 2015

Redazione a cura dell' Ufficio Controllo di Gestione



Indice

1. Riferimenti normativi	2
2. I dati dell'Università degli Studi di Ferrara.....	11
3. Conclusioni	17

1. Riferimenti normativi

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

L'art. 26 della legge n. 488/99 modificato con legge n. 191/2004 dispone che:

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del [d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101](#). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. *(comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004)*

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli [articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. *(comma aggiunto dall'art. 1, della legge n. 191 del 2004)*

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

La Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto alcune specifiche disposizioni in ordine al Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi. In particolare, è stato previsto un complesso di interventi di varia natura che riguarda specificamente le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con le esclusioni ivi specificate, la creazione di un "sistema a rete" coordinato tra Consip S.p.A. e le centrali regionali – nell'ottica di un'armonizzazione tra i diversi livelli di governo di spesa.

Gli acquisti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

L'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006, prevede quanto segue: *"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni*

anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. (omissis)

Le restanti amministrazioni di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 165/2001 (comprese quindi le istituzioni universitarie) conservano, invece, la facoltà di ricorrere alle Convenzioni quadro o, in alternativa, ove esistenti, di utilizzare le Convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto regionali per il loro ambito territoriale di competenza. Resta ferma, comunque, la facoltà per le dette amministrazioni di approvvigionarsi in modo autonomo per i beni e i servizi oggetto di convenzione, utilizzando comunque i parametri di prezzo-qualità delle Convenzioni come limiti massimi per la stipula dei contratti.

Occorre, peraltro, rilevare come resti in vigore l'art. 1, comma 22, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), secondo il quale *“a decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze”*.

Il comma 452 fissa, poi, le modalità con cui le amministrazioni statali centrali e periferiche dovranno eseguire le transazioni le quali dovranno avvenire *“per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio”*.

E' opportuno sul punto precisare che il negozio elettronico consiste in una vetrina virtuale attraverso la quale le amministrazioni registrate on line ordinano per via telematica i beni ed i servizi oggetto di convenzione.

L'osservanza delle modalità di acquisto prescritte dalla norma in commento, presuppone necessariamente l'esistenza di una connessione internet delle Amministrazioni e l'attivazione del negozio elettronico per la singola convenzione. L'Amministrazione, pertanto, nella ricorrenza dei suddetti presupposti, potrà eseguire le transazioni secondo modalità alternative solo nelle ipotesi di temporanea inutilizzabilità della rete per fatto non imputabile alla stessa Amministrazione e nel caso in cui ricorrano ragioni di imprevedibile urgenza e necessità certificata dal responsabile dell'ufficio.

Il “Sistema a rete”

I commi 455 e seguenti introducono le cosiddette centrali di committenza a rilevanza regionale, che devono operare secondo quanto disposto dall'art. 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163.

A tal proposito è previsto che *“ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni,(...) in favore delle*

amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”.

Ai sensi del **comma 456** *Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.*

Più precisamente ai sensi del **comma 457** *“Le centrali regionali e Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi”.*

L'art.48 della **Legge 6 agosto 2008, n. 133** – (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) prevede al comma 1 che *“Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (comprese quindi le istituzioni universitarie) sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip”.*

L'art. 2 della **Legge 23 dicembre 2009, n. 191** – (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) prevede ai commi:

225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell' *articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall' articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall' articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

226. Le convenzioni di cui all' *articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa.*

227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società CONSIP Spa ai sensi dell' *articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla società CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.*

L'art. 8 del **D.L. 31 maggio 2010, n. 78** (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), prevede al comma 5:

5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento

per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.a. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'*art. 39 della legge n. 196 del 2009*. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008*, convertito con modificazioni dalla *legge n. 2 del 2009*. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell'economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.

L'art. 11 ("Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione") del **D.L. 6 luglio 2011, n. 98**, convertito con la **legge 15 luglio 2011, n. 111**, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", prevede:

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.

4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip:

a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;

b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;

c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.

5. Dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente.

8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e può prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A.

11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453 è sostituito dal seguente:

"453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Art. 1

...

7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.

10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.

13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con

preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatori economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile ricorrere nonché con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15

17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.

18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.

Con il **D.L. 52/2012** e con legge **228/2012** (legge di stabilità 2013) l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip S.p.A. è stato esteso a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati da tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche.

In attuazione dell'art. 1, comma 158 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il 23 Maggio 2013 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente l'individuazione delle categorie di beni e servizi, per le cui acquisizioni le Pubbliche Amministrazioni statali, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto del Programma di razionalizzazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a procedere attraverso strumenti di acquisto informatici propri o messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La finalità sottesa è quella di incrementare la trasparenza e l'economicità della gestione dei contratti pubblici attraverso la diffusione dell'utilizzo, tra le Pubbliche Amministrazioni statali, degli strumenti informatici per l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi.

Il quadro normativo delineato in tema di modalità di acquisto di beni e servizi da parte della PA non è di immediata percezione, tanto che CONSIP e il MEF hanno recentemente stilato una tabella riepilogativa concernente i casi in cui le P A abbiano l'obbligo o la facoltà di fare riferimento agli Accordi Quadro stipulati da Consip, a quelli stipulati dalle Centrali di Acquisti Territoriali (CAT) o al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Nello specifico la tabella di obblighi e facoltà costituisce un quadro sinottico che facilita le Amministrazioni nell'operatività della gestione degli acquisti, tenendo conto della normativa vigente.

L'articolo 1, comma 248 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014) prevede disposizioni in tema di ricorso a Consip per le acquisizioni di beni e servizi da parte delle amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione Europea, finalizzati all'attuazione dei detti programmi.

Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria" che all'articolo 9 prevede l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori, del quale fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza regionale qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. 296/2006.

L'articolo 9 comma 8 bis del decreto prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi da parte delle autorità di gestione, di certificazione e di *audit* istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.

Merceologia	Importo	Scuole ed università
. energia elettrica . gas . carburanti rete ed extra- rete . combustibili per riscaldamento . telefonia fissa . telefonia mobile	Soprasoglia comunitaria	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip; in caso di assenza obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della CAT di riferimento se applicabile, oppure a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della CAT di riferimento se applicabile; oppure acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento se applicabile.
	Sottosoglia comunitaria	Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della CAT di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR; in caso di assenza, obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della CAT di riferimento se applicabile, oppure ad ulteriori sistemi telematici di Consip; oppure acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento se applicabile.

Merceologia	Importo	Scuole ed università
. Altre merceologie presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale	Soprasoglia comunitaria	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip; in caso di assenza facoltà di ricorso ad AQ Consip o SDAPA.
	Sottosoglia comunitaria	Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della CAT di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR; in caso di assenza facoltà di ricorso ad AQ Consip o SDAPA .


2. I dati dell'Università degli Studi di Ferrara

Tab. 1 – Totale acquisti in convenzione 2014

TOTALE ACQUISTI IN CONVENZIONE	
CONSIP	INTERCENTER
(valori in euro)	(valori in euro)
1.854.497	258.228

Dati estratti da banca dati reportistica Consip e comunicati da Intercenter-er

Grafico 1 - Acquisti in convenzione Consip e Intercenter




Tab. 2 – Volume degli acquisti in convenzione negli anni

ACQUISTI IN CONVENZIONE PER ANNO					
(valori in euro)					
	2010	2011	2012	2013	2014
CONSIP	240.635	2.033.136	966.757*	1.627.294	1.854.497
INTERCENTER_ER	58.041	105.274	136.798	166.417,47	258.228
TOTALE	298.676	2.138.410	1.103.555	1.793.711	2.112.725

*Il dato 2012 non comprende l'acquisto di energia elettrica

Grafico 2 - Volume degli acquisti in convenzione negli anni



La tabelle e i grafici che seguono, mostrano la ripartizione degli acquisti in convenzione relativi al 2014, per tipologia.

Tab. 3 – Suddivisione degli acquisti CONSIP in convenzione per tipologia

ACQUISTI CONSIP IN CONVENZIONE PER TIPOLOGIA - ANNO 2014	
(valori in euro)	
iniziativa	totale 2014
ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	1.397.399,49
CANCELLERIA, MACCHINE PER UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO	12.607,63
VEICOLI	5.753,81
TELECOMUNICAZIONI ELETTRONICA E SERVIZI ACCESSORI	8.413,56
HARDWARE SOFTWARE E SERVIZI ITC	45.322,60
ALIMENTI, RISTORAZIONE E BUONI PASTO	385.000,00
TOTALE	1.854.497,09

Tab.4 – Suddivisione degli acquisti INTERCENT-ER in convenzione per tipologia

ACQUISTI INTERCENTER IN CONVENZIONE PER TIPOLOGIA (valori in euro) - ANNO 2014	
iniziativa	totale
ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE	2.184,70
ARREDI PER UFFICIO	9.230,10
PC DESKTOP	7.823,80
PC NOTEBOOK	14.593,00
SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI	74.396,54
SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO	150.000,00
TOTALE	258.228,14

Grafico 3 – Suddivisione degli acquisti CONSIP in convenzione per tipologia





Grafico 4 – Suddivisione degli acquisti INTERCENTER in convenzione per tipologia



Per quanto riguarda gli acquisti sul mercato elettronico di seguito la videata di accesso alla reportistica personalizzata dell'Università di Ferrara dal link www.acquistinretepa.it il portale degli acquisti della pubblica amministrazione




Grafico 5 – Totale acquisti Mepa dal 2011 al 2014





Grafico 6 – Suddivisione degli acquisti Mepa per tipologia



Tab. 5 – Dettaglio Mepa per iniziativa anno 2014

INIZIATIVA	TRANSAZIONI	CONTRATTI ATTIVI	IMPORTO ORDINATO	IMPORTO EROGATO
ARREDI104	13	13	10.447,03	10.447,03
BSS - BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ	50	50	70.405,41	70.405,41
CANCELLERIA 104	106	106	34.664,90	34.664,90
EVENTI2010 - SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE	1	1	350,00	350,00
ICT 2009	271	271	481.672,06	472.138,73
MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO	24	24	2.284,41	2.284,41
MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI	2	2	591,00	591,00
MOBILITA' E MONITORAGGIO	3	3	9.930,00	9.930,00
OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA	78	78	31.144,80	31.144,80
PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE	6	6	15.793,79	15.793,79
TERMOIDRAULICI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	3	3	1.119,00	1.119,00
Totale complessivo	557	557	658.402,39	648.869,06

3. Conclusioni

I dati illustrati nella presente relazione descrivono i valori e le tipologie degli acquisti effettuati dall'Università di Ferrara tramite il sistema delle *Convenzioni* (CONSIP e INTERCENTER)

Le fonti dei dati sono:

- CONSIP - cruscotto personalizzato, consultabile on-line all'indirizzo <https://login.tesoro.it/sso/pages/login.jsp>, nel quale sono presenti informazioni dettagliate riguardanti tutti gli acquisti effettuati dall'Ateneo tramite il portale "acquisti in rete";
- INTERCENT-ER – trasmissione da parte della Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici di un file contenente i dati aggregati, relativi agli Ordinatori di Fornitura emessi tramite il sistema delle Convenzioni.

Gli elementi vengono esposti in forma aggregata per l'intero Ateneo.

Sono inoltre presenti quadri di sintesi che mostrano l'andamento degli acquisti negli anni (tabella 2 e grafici 2 e 5).

Dall'analisi dei dati a disposizione è possibile effettuare le seguenti osservazioni: gli acquisti effettuati, aderendo al sistema delle Convenzioni, riguardano principalmente, nell'ordine, le seguenti categorie merceologiche (tabelle 3 e 4, grafici 3 e 4):

Consip

- energia elettrica e gas naturale 75,4%
 - buoni pasto 20,8%
- il restante 4% suddiviso tra:
- hardware e software
 - materiale consumo
 - telecomunicazioni e servizi accessori
 - veicoli

Intercenter

- facchinaggio e trasloco 58%
 - servizi convergenti e trasmissione dati 29%
- il restante 13% suddiviso tra:
- personal computer notebook
 - arredi ufficio
 - arredi strutture didattiche
 - pc desktop

Non è possibile quantificare complessivamente la riduzione della spesa conseguita attraverso il sistema delle convenzioni in quanto, dall'analisi della documentazione pervenuta, relativa quindi ai soli acquisti in deroga, è emerso come solo nell'istruttoria di pochi atti, sia stata fatta una comparazione tra i prezzi dei beni presenti in convenzione e quelli reperibili sul mercato.

Prezzi benchmark Consip

In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 comma 3 del DL n. 66 del 24 aprile 2014, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in questa sezione viene reso disponibile l'elenco delle convenzioni - stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488- disponibili tra il 1° gennaio 2013 e il 24 aprile 2014.

In particolare, per ogni convenzione, vengono riportate le prestazioni principali dell'iniziativa, con indicazione delle caratteristiche essenziali dei beni e dei servizi, acquisibili nell'ambito delle stesse, e i relativi prezzi di riferimento.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/servizi/Prestazioni_DL-66_2014.html

Nelle pagine che seguono illustrate le caratteristiche delle convenzioni a cui ha aderito Unife.

La presente relazione finale è resa disponibile sul sito internet di Unife, ai sensi dell'art. 26, comma 4 della legge n. 448/99 è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111

CONVENZIONI A CUI HA ADERITO UNIFE

Fonte: Elenco delle prestazioni e dei prezzi relativi alle Convenzioni attive

nel periodo 1° gennaio 2013 – 24 aprile 2014 – Consip - MEF

CONVENZIONE – BUONI PASTO 5

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, di qualsiasi valore nominale.

Le caratteristiche essenziali riportate sono quelle più rilevanti sotto il profilo economico.

LOTTO	Attivazione	Termine	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali	Valori in convenzione delle caratteristiche essenziali	Prezzo relativo alle prestazioni individuate
Lotto 2 - Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Toscana	29-ott-10 30-giu-13		Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, di qualsiasi valore nominale	1. Commission e verso l'esercente 2. Numerosità degli esercizi convenzionati 3. Termini di pagamento verso l'esercente	1. 5,60% del valore nominale del Buono pasto 2. 15.615 esercizi convenzionati 3. (n° giorni): 15/30	Sconto per l'Amministrazione: 15,91% rispetto al valore nominale del Buono pasto

CONVENZIONE - CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 5

Fornitura di carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto.

LOTTO	Attivazione	Termine	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali	Valori in convenzione delle caratteristiche essenziali	Prezzo relativo alle prestazioni individuate
Lotto 1	11-dic-12	12-feb-14	Fornitura di carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto	1. Tipologia di prodotto 2. Valore nominale 3. Consegna 4. Ordinativo minimo	1. Buono Acquisto Benzina 2. Valore nominale: € 20,00 3. Consegna a domicilio 4. Ordinativo minimo: 5.000,00 € nominali	Prezzo medio per il periodo di riferimento Buono Benzina con accisa ordinaria al netto dell'IVA: €/Buono 15,813 (max: €/Buono 15,889 min: €/Buono 15,718)
					1. Buono Acquisto Gasolio 2. Valore nominale: € 20,00 3. Consegna a domicilio 4. Ordinativo	Prezzo medio per il periodo di riferimento Buono Gasolio con accisa ordinaria al netto dell'IVA: €/Buono 15,782 (max: €/Buono 15,854 min: €/Buono 15,686).

LOTTO	Attivazione	Termine	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali	Valori in convenzione delle caratteristiche essenziali	Prezzo relativo alle prestazioni individuate
					minimo: 5.000,00 € nominali	
Lotto 2	11-dic-12	11-dic-14			1. Buono Acquisto Benzina 2. Valore nominale: € 20,00 3. Consegna a domicilio 4. Ordinativo minimo: 5.000,00 € nominali	Prezzo medio per il periodo di riferimento Buono Benzina con accisa ordinaria al netto dell'IVA: €/Buono 15,813 (max: €/Buono 15,889 min: €/Buono 15,718)
					1. Buono Acquisto Gasolio 2. Valore nominale: € 20,00 3. Consegna a domicilio 4. Ordinativo minimo: 5.000,00 € nominali	Prezzo medio per il periodo di riferimento Buono Gasolio con accisa ordinaria al netto dell'IVA: €/Buono 15,782 (max: €/Buono 15,854 min: €/Buono 15,686)
Lotto 3	11-dic-12	11-dic-14			1. Buono Acquisto Benzina 2. Valore nominale: € 20,00 3. Consegna a domicilio 4. Ordinativo minimo: 5.000,00 € nominali	Prezzo medio per il periodo di riferimento Buono Benzina con accisa ordinaria al netto dell'IVA: €/Buono 15,813 (max: €/Buono 15,889 min: €/Buono 15,718)
					1. Buono Acquisto Gasolio 2. Valore nominale: € 20,00 3. Consegna a domicilio 4. Ordinativo minimo: 5.000,00 € nominali	Prezzo medio per il periodo di riferimento Buono Gasolio con accisa ordinaria al netto dell'IVA: €/Buono 15,782 (max: €/Buono 15,854 min: €/Buono 15,686).

CONVENZIONE – ENERGIA ELETTRICA 10

Fornitura di energia elettrica.

Prezzo indicizzato (mensilmente secondo uno specifico indice energetico il Consip Power Index™)

Il prezzo è comprensivo della componente energia ed degli eventuali oneri per sbilanciamento, Emission Trading e Certificati Verdi.

Il prezzo riportato è la media delle quotazioni mensili del periodo di osservazione, ponderato per il load profiling standard dell'AEEGSI di detta tipologia d'utenza (le percentuali di consumo standard ripartite per le 3 fasce di consumo F1 43%; F2 23%; F3 32%). Il periodo di osservazione decorre dal 1° gennaio 2013, prima data utile per i contratti attuativi della convenzione di riferimento.

Il prezzo è riferito alla tipologia d'utenza maggiormente rappresentativa dei consumi delle PA che utilizzano la Convenzione, la Lettera g) delle tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 2012-2015 definito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI): la Media Tensione Altri Usi (multioraria).

LOTTO	Attivazione	Termine	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali	Valori in convenzione delle caratteristiche essenziali	Prezzo relativo alle prestazioni individuate
Lotto 4 - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna	03-dic-12	03-dic-13			<ol style="list-style-type: none">1. utenza (multioraria) in Media Tensione Altri Usi2. fasce di consumo: F1: 43%; F2: 23%; F3: 32% (1 MWh = 1.000 kWh).	<p>Il prezzo è riferito ad un'utenza (multioraria) in Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto tramite la media delle quotazioni mensili del periodo di osservazione, ponderando i pesi relativi alle fasce di consumo: F1: 43%; F2: 23%; F3: 32% (1 MWh = 1.000 kWh).</p> <p>77,36 (€/MWh) min 75,20 (€/MWh) max 80,35 (€/MWh)</p>